



272/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero n. **80422** del registro di Segreteria, proposto da XX, nato a omissis (omissis) il omissis, residente in omissis (omissis) alla via omissis n. omissis (CF. omissis) ed elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Orologio Vecchio n. 29 presso lo studio dell'Avv. Gioia Maria Scipio (CF: SCPGMR73C66H501U) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo pec: gioiamariascipio@pec.ordineavvocativiterbo.it e l'utenza telefax 0761.290860

contro

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Filippo Mangiapane (CF: MNGFPP64T25F158Q – Pec: avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), con il quale è

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29.

VISTO il decreto presidenziale del 30 luglio 2024, n. 802 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa.
Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nell'udienza del 22 maggio 2025 l'Avv. Gioia Maria Scipio per il ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il ricorrente, collocato a riposo per raggiunti limiti di età (dal 1° giugno 2013), ha dedotto di aver presentato il 4 ottobre 1980 istanza per il riscatto degli anni di laurea (accolta con decreto del provveditore agli studi di Viterbo del 2 giugno 1993, n. 3555 che quantificava gli oneri in Lire 1.596.000 – Euro 824,27).

Il citato decreto non veniva mai notificato al ricorrente che non aveva la possibilità di effettuare il pagamento dovuto.

Per l'effetto non gli sono stati riconosciuti cinque anni di anzianità in sede di liquidazione del trattamento pensionistico.

Con il ricorso in epigrafe, quindi, ha chiesto il riconoscimento del diritto al riscatto alle condizioni fissate dal decreto n. 2555 del 1993 per il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari, con condanna dell'INPS a perfezionare la procedura (trattenendo le somme dalla pensione e contestualmente riliquidando la pensione).

2. Con memoria del 7.05.2025 si è costituito in giudizio l'Istituto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nazionale della Previdenza Sociale e, richiamati gli esiti dell'istruttoria condotta dagli Uffici competenti, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda avanzata in ricorso in virtù del combinato disposto degli artt. 203, 204 e 205 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e ha concluso, nel merito, per il rigetto del ricorso per intervenuta decadenza dal diritto.

L'Istituto previdenziale ha osservato come la parte ricorrente, avuta cognizione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di riscatto già formulata, avrebbe dovuto procedere nei termini previsti al saldo degli oneri dovuti o, al più, procedere entro il termine di due anni dall'avvenuto pensionamento alla presentazione di una nuova istanza.

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 22 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è asseverato e fondato con conseguenziale accoglimento (art. 2697 c.c.).

Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente emerge l'esistenza dell'attivato diritto al riscatto degli anni di laurea (già riconosciuto con decreto n. 3555 del 1993).

Il ricorrente, infatti, avuto notizia dell'avvenuto accoglimento della domanda di riscatto, ha provveduto nel 2013 a comunicare all'Amministrazione la propria scelta in merito alle modalità di pagamento (cfr. doc. 4 allegato al ricorso) confidando che

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'amministrazione provvedesse a dare seguito al procedimento di propria competenza. Di tale scelta l'INPS è poi venuta a conoscenza per mezzo di nota prot. 1883 del 6.05.2013 inviata dal Miur a firma del medesimo ricorrente. Ciononostante, il procedimento amministrativo ritualmente avviato e proseguito da parte del Sig. XX è rimasto in evaso e non è stato correttamente portato a compimento da parte dei competenti Uffici. L'infruttuosità del procedimento è pertanto imputabile, nel caso di specie, all'Amministrazione e non già all'odierno ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L'INPS ha eccepito la decadenza dal diritto di riscatto, ma non ha fornito alcuna prova a sostegno dell'assunto (risultano depositate solo schermate video trascritte nella memoria di costituzione che richiamano una notifica intervenuta a mani nel 2013).

In ogni caso l'Istituto, in ragione del già intervenuto esercizio del riscatto, avrebbe potuto trattenere le esigue somme dovute dal trattamento pensionistico *medio tempore* maturato, ma così non ha fatto.

Avrebbe potuto, altresì, fornire informazioni più chiare e circoscritte al pensionato che è parte debole del rapporto e in una condizione di asimmetria informativa.

L'eccezione di decadenza, quindi, non solo non è asseverata, ma lo stesso invocare gli effetti decadenziali nelle circostanze caratterizzanti il caso concreto è contrario ai principi di buona

fede e correttezza nonché a quello che impone la tutela del legittimo affidamento incolpevole (art. 1375 c.c.; art. 1 legge 241/1990 da interpretarsi in prospettiva eurounitariamente orientata).

Tra l'INPS e il pensionato (o il lavoratore riscattante), difatti, sussiste una condizione di asimmetria informativa che l'Istituto previdenziale non può sfruttare a proprio vantaggio, dovendo, per converso, porsi il pensionato nelle migliori condizioni per poter esercitare i propri diritti.

Il comportamento complessivo dell'INPS, sia stragiudiziale che processuale, si pone in palese frizione con la tutela dei diritti del pensionato e integra un esercizio abusivo del diritto processuale.

Deve, invece, tutelarsi il ricorrente che ha chiesto ed ottenuto il riscatto e non ha potuto effettuare i versamenti necessari (anche perché la “prima notifica” – stando alla ricostruzione dell'INPS non asseverata dalla produzione di quest'ultima – sarebbe intervenuta solo nel 2013 – vent'anni dopo il provvedimento del 1993 - in occasione del pensionamento).

Al ricorrente deve, quindi, essere permesso di effettuare il versamento.

Per l'effetto l'INPS è *ex lege* tenuto a riliquidare il trattamento pensionistico tenendo conto dei cinque anni universitari e contestualmente a procedere alle trattenute sulla pensione necessarie al pagamento dovuto dal ricorrente per il riscatto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

(curando una congrua rateizzazione delle somme indicate nel decreto n. 3555/1993).

Sulle somme dovute vanno computati interessi e rivalutazione monetaria (art. 167 c.g.c.).

2. Le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta il diritto al riscatto degli anni di laurea spettante al ricorrente, con conseguenziale condanna dell'INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico (unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria).

L'INPS provvederà a prelevare le somme dovute dal ricorrente per il riscatto dai ratei di pensione dovuti, curando di effettuare una congrua rateizzazione degli importi dovuti in base al decreto n. 3555/1993.

Compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.05.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.05.2025 12:20:52
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
